

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 maggio 2025

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/05/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li 28/05/2025

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **605** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 228/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamato l'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Distretti rurali e agroalimentari di qualità) e, in particolare, l'articolo 13, comma 1 che istituisce i "distretti del cibo", come definiti al successivo comma 2, e comma 3 che demanda alle regioni e alle province autonome l'individuazione dei distretti del cibo e la successiva comunicazione al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo;

richiamato l'articolo 66, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

richiamato il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 17 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2024, recante "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo";

considerato che i competenti uffici della Struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali ritengono di interesse della Regione autonoma Valle d'Aosta favorire la costituzione dei Distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 228/2001, per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre l'impatto ambientale e lo spreco alimentare, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale e valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità favorendo l'integrazione di filiera;

ritenuto pertanto necessario definire i criteri, le modalità e la procedura per il riconoscimento dei Distretti del cibo come definiti dal comma 2 dell'articolo 13 del d.lgs. 228/2001;

viste le allegate disposizioni applicative predisposte dagli uffici competenti e ritenuto di approvarle;

considerato che in assenza del dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali, il Coordinatore del Dipartimento agricoltura ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare le disposizioni applicative per il riconoscimento dei Distretti del cibo, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 228/2001, come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'Allegato al presente atto possono essere disposte dal dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali, con provvedimento dirigenziale;

3) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sulla pagina Agricoltura del sito istituzionale della Regione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI “DISTRETTI DEL CIBO”, AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N. 228/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

1. Finalità

- 1.1 La Regione Autonoma Valle d’Aosta, con le presenti disposizioni applicative, disciplina il riconoscimento dei Distretti del cibo, come definiti dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, secondo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre l’impatto ambientale e lo spreco alimentare, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale e valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’integrazione di filiera.
- 1.2 In base alla citata normativa nazionale, sono definiti Distretti del cibo:
- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore dell’articolo 13 del d.lgs. 228/2001;
 - b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore dell’articolo 13 del d.lgs. 228/2001;
 - c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 317/1991;
 - d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
 - e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
 - f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall’integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
 - g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
 - h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione

nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

2. Costituzione del Distretto del cibo

- 2.1 Possono costituire e richiedere il successivo riconoscimento di Distretto del cibo, di seguito indicato come “Distretto”:
- a) le imprese agricole e agroindustriali, in forma singola o associata;
 - b) i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate;
 - c) le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica;
 - d) le reti d'impresa soggetto.
- 2.2 Ferme restando le specifiche previsioni e limitazioni in ordine alla partecipazione degli enti pubblici a forme societarie, possono far parte del Distretto, oltre ai soggetti di cui al punto 2.1, anche Enti Pubblici locali, Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto. Possono inoltre far parte dei distretti le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni di categoria e altri soggetti privati in forma associativa che perseguono gli obiettivi del Distretto.
- 2.3 Il Distretto del cibo è costituito mediante accordo tra soggetti che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale.
- 2.4 L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari, della qualità alimentare e del paesaggio rurale della Valle d'Aosta al fine di contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva e di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.

3. Elementi costitutivi del Distretto del cibo

- 3.1 Gli elementi costitutivi del distretto del cibo sono:
- a) l'Accordo di Distretto;
 - b) l'assemblea di Distretto;
 - c) il soggetto referente/legale rappresentante del Distretto;
 - d) il Piano di Distretto.
- 3.2 L'Accordo di Distretto garantisce la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale e individua:
- a) l'ambito territoriale interessato dal Distretto;
 - b) le modalità e le regole di partecipazione degli aderenti;
 - c) le modalità di composizione dell'assemblea di Distretto e le regole per l'assunzione delle decisioni;
 - d) le finalità del Piano di Distretto.
- 3.3 L'assemblea di Distretto provvede a:
- a) nominare il soggetto referente/legale rappresentante del Distretto;

- b) approvare il Piano di Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
- c) verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del piano stesso;
- d) proporre la revoca del riconoscimento del Distretto.

3.4 Il soggetto referente del Distretto, nominato dall'assemblea di Distretto e individuato tra i soggetti aderenti:

- a) ha la rappresentanza legale del Distretto;
- b) predispone e attua il Piano di Distretto;
- c) provvede all'organizzazione delle attività del Distretto;
- d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto e la trasmette entro il 30 giugno dell'anno successivo alla struttura competente.

3.5 Il Piano di Distretto ha durata triennale e prevede:

- a) la relazione contenente la descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socio-economici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;
- b) la correlazione delle azioni previste con le finalità dell'accordo;
- c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano;
- d) il cronoprogramma di massima delle azioni.

Nel corso del periodo di validità il Piano di Distretto può essere aggiornato, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico, e deve essere approvato dall'assemblea di Distretto.

4. Requisiti soggettivi/oggettivi

4.1 Al fine di ottenere il riconoscimento, il soggetto richiedente dovrà soddisfare i seguenti requisiti e condizioni:

- a) rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari. Sono definiti prodotti agricoli i prodotti di cui all'articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'Allegato I, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono definiti prodotti alimentari i prodotti di cui all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
- b) avere sede legale o sede operativa in Valle d'Aosta e rappresentare un territorio di operatività che può comprendere parte del territorio regionale o l'intera regione. Il territorio minimo di operatività è di 5 Comuni contigui.
- c) avere una rappresentatività significativa nel territorio di operatività. In relazione alle attività che il Distretto ha previsto di svolgere, la rappresentatività deve essere dimostrata utilizzando i parametri più coerenti con le finalità del distretto (es. attività/volumi di produzione, quantità o superficie di produzione, ecc.). Il Distretto è ritenuto rappresentativo se il parametro scelto dal soggetto candidato rappresenta almeno il 30% di ogni prodotto interessato rispetto al dato del territorio indicato.

- d) dimostrare, attraverso l'Accordo di Distretto di avere regole di relazione e funzionamento vincolanti per coloro che partecipano al Distretto.

5. Domanda di riconoscimento

- 5.1 La domanda di riconoscimento può essere presentata a partire dal giorno seguente all'approvazione delle presenti disposizioni applicative. Il fac-simile della domanda da utilizzare è disponibile sul sito istituzionale della Regione, canale tematico "Agricoltura". Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.vda.it.
- 5.2 Alla domanda deve essere inoltre allegata la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo, da assolvere esclusivamente in modo virtuale, accedendo al link <https://it.riscossione.regione.vda.it> e inserendo come causale "Domanda di riconoscimento Distretto del cibo".
- 5.3 L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'Accordo di Distretto;
 - b) copia del Piano di Distretto;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
 - il riconoscimento di personalità giuridica (in caso di associazione);
 - l'elenco dei soci/aderenti (denominazione, indirizzo, sede legale ed eventuale sede operativa);
 - la rappresentatività del Distretto secondo quanto precisato al punto 4.1, lettera c);
 - copia della deliberazione dell'organo competente che dispone la presentazione della domanda di riconoscimento.
- 5.4 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti, pena la non ricevibilità della stessa.

6. Soggetti coinvolti

- 6.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione dei presenti criteri vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) responsabile del procedimento;
 - b) responsabile dell'istruttoria;
 - c) la commissione tecnica.
- 6.2 Il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis comma 2 della l.r. 19/2007, è il coordinatore del Dipartimento agricoltura.
- 6.3 Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico istruttore che predispone l'istruttoria dell'istanza di riconoscimento.
- 6.4 Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il coordinatore del Dipartimento agricoltura;

- b) il dirigente della struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali;
- c) il tecnico dell'ufficio competente.

6.5 La commissione può integrare le presenti disposizioni per aspetti specifici non disciplinati.

7. Procedimento di riconoscimento

- 7.1 Il procedimento di riconoscimento ha durata di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del responsabile del procedimento.
- 7.2 L'istruttoria delle domande è volta:
 - a) alla verifica, ai fini del riconoscimento, della correttezza e della completezza della documentazione presentata e della sottoscrizione da parte del richiedente;
 - b) alla verifica, se necessario tramite un sopralluogo, dei requisiti e delle condizioni previsti dalle presenti disposizioni.
- 7.3 Il mancato possesso anche di un solo dei requisiti di cui al precedente punto 4 comporta il diniego al riconoscimento. Il diniego è comunicato al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può controdedurre fornendo la dimostrazione del possesso del requisito.
- 7.4 Il rigetto della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione da assumersi nei termini di cui al punto 7.1.
- 7.5 In caso di esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento è disposto con provvedimento dirigenziale, da assumersi nei termini di cui al punto 7.1, all'interno del quale sono individuati i prodotti interessati, nonché il relativo ambito territoriale.
- 7.6 Il provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale e trasmesso al Distretto interessato.

8. Relazione annuale del Distretto

- 8.1 Il soggetto referente del Distretto rurale entro il 30 giugno di ogni anno invia alla struttura competente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti contenente:
 - a) l'elenco dei soci/aderenti;
 - b) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
 - c) le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel Piano di Distretto;
 - d) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del Piano;
 - e) l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.
- 8.2 La relazione annuale è approvata dall'assemblea di Distretto al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Piano di Distretto nonché il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di concessione del riconoscimento.
- 8.3 La competente struttura regionale, sulla base della relazione annuale, verifica il mantenimento dei requisiti di cui al punto 4. Per la verifica la competente struttura regionale può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari.

9. Revoca del riconoscimento

- 9.1 La struttura competente revoca la concessione del riconoscimento:
- a) quando lo richieda l'assemblea di Distretto;
 - b) qualora accerti la perdita di uno o più requisiti tra quelli previsti al punto 4;
 - c) nel caso di perdita del riconoscimento per i soggetti già in possesso di un riconoscimento come i Consorzi di tutela, le Organizzazioni interprofessionali e le Organizzazioni di Produttori.

10. Registro nazionale dei Distretti del cibo

- 10.1 La Struttura competente, entro trenta giorni dal riconoscimento, provvede a comunicare la costituzione dei nuovi distretti al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la loro iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo.
- 10.2 La Regione, entro trenta giorni dalla revoca del riconoscimento, provvede a comunicarla al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la cancellazione dal Registro nazionale dei distretti del cibo.

11. Contratti di distretto

- 11.1 I soggetti riconosciuti come Distretti del cibo ai sensi delle presenti disposizioni, per poter beneficiare del sostegno agli interventi per la creazione e il consolidamento dei medesimi, si attengono alle disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 17 settembre 2024 (Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di distretto e delle relative misure agevolative riguardanti i Distretti del cibo) e dei successivi atti applicativi.

12. Disposizioni di rinvio

- 12.1 Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa statale in vigore.